



**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016”**

In data 16/07/2016, presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: Rossano Ivan Adorno

Dott. Emanuele Fidora - Direttore Generale: Emanuele Fidora

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Sig.ra Bettassa Monica Bettassa Monica

Sig.ra Carlucci Anna Rita Carlucci Anna Rita

Dott. Cuna Andrea Cuna Andrea

Dott. De Pascalis Manfredi De Pascalis Manfredi

Dott. Margiotta Tiziano Margiotta Tiziano

Dott. Marino Giuseppe Marino Giuseppe

Dott. Marra Massimo Marra Massimo

Sig.ra Mercuri Angela Mercuri Angela

Dott.ssa M. Eugenia Verdaguer Verdaguer M. Eugenia

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL _____

Fed. CISL Università: _____

UIL/RUA Coled di Sanpaolesse

Fed. CONFSAL/SNALS-Univ.-CISAPUNI

Stoccollo I. C. P. S. C.

USB-P.I. USB-P.I.

C.S.A. della CISAL-Università C.S.A. della CISAL-Università

PREMESSA

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 8/04/2003, n. 66, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n. 213;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO il Decreto Legge 25/6/2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008, n. 133, ed in particolare l'art. 67, comma 5;

VISTO il Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/7/2010, n. 122, ed in particolare l'art. 9, comma 2-bis;



VISTO l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208;

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTA l'ipotesi di "Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario - Anno 2016", siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa in data 31/05/2016;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 14/6/2016, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 42935 del 15/6/2016 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, e all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 30/06/2016 (verbale n. 6), ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, certificando positivamente sia il Fondo per il lavoro straordinario relativo all'anno 2016, sia l'ipotesi di contratto integrativo siglata il 31/05/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 30/06/2016, con cui la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del "Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario - Anno 2016", nel testo concordato in data 31/05/2016 ed è stata autorizzata la relativa spesa;

convengono di stipulare il

"CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016" nel testo sottoscritto il 31/05/2016, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



IPOTESI "CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016"

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione, tra le strutture dell'Ateneo, delle risorse di cui all'art. 86 del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008 (risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario), relative all'anno 2016.

Art. 2 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La misura del Fondo, pari ad € 139.262,85, è conseguente all'applicazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, comma 5, che prevede che il 10% dell'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2004 (€ 173.332,20), pari ad € 17.333,22, venga versato all'entrata del bilancio dello Stato (comma 6 del predetto art. 67);
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 236, il quale prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al Fondo ex art. 87 CCNL dell'anno successivo.

Art. 3 – PRINCIPI

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario, solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali.

Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente determinato e richiesto al lavoratore dal responsabile della gestione del personale delle singole strutture, nel limite del monte ore assegnato

MERCURI RSU

CARLUCCI RSU

CUSAL
PULLENDO

RSU
VERDAGUER

CUNA
RSU

MARCONI RSU
ALBERTO

PIERRE
ROSSI

FIDORA



alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL del comparto Università.

Il Responsabile di struttura, verificata in concreto la sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio, procederà con l'autorizzazione prevista. La detta autorizzazione, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, comporta l'assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o ad ore.

Art. 4 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'

Le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro, effettuate per lo svolgimento di attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario.

Art. 5 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2016

Il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, relativo all'anno 2016, è determinato nel limite massimo di **n. 8.830 ore**, sulla base delle risorse indicate nel precedente art. 2 del presente Contratto.

Le parti concordano di destinare ai "servizi generali e necessità straordinarie", un monte ore **pari a n. 1.000 ore**, la gestione del quale è posta in capo al Direttore Generale. Detto monte ore è riservato per fronteggiare situazioni eccezionali (come ad esempio: esami di Stato, seggi elettorali, custodi, autisti, convegni, ecc.).

La quota restante (**n. 7.830 ore**) sarà così ripartita:

- a. **il 60% (n. 4.698 ore)** alle strutture dell'Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al **60%** del monte ore disponibile (**n. 7.653 ore**) per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell'anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse (c.d. *quota fissa*);
- b. **il 40% (n. 3.132 ore)** (c.d. *quota variabile*) al "budget di riserva", destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la "quota fissa" di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un'attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA.

Delle **n. 3.132 ore** di "parte variabile", le parti concordano di destinare, comunque, una quota pari a **n. 500 ore** per il pagamento delle ore di lavoro straordinario "eccedente" al 31/12/2014,



effettuate esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali relative a situazioni contingenti di particolare urgenza e che non è stato possibile retribuire a causa della limitatezza del monte ore disponibile. A tal proposito, il Direttore Generale provvederà a verificare la sussistenza delle motivate esigenze e disporrà il pagamento in favore dei dipendenti che, avendo cumulato al 31/12/2014 un credito orario superiore a 400 ore, registrino al 31/12/2015 un saldo positivo inferiore a quello al 31/12/2014, derivante dal "recupero" effettuato mediante riposi compensativi. Sarà riconosciuta retribuibile esclusivamente la differenza tra il saldo al 31/12/2014 e il saldo al 31/12/2015 proporzionalmente rispetto alla disponibilità complessiva di ore, pari a n. 500, nonché proporzionalmente al credito orario accumulato al 31/12/2014 fino al limite massimo individuale di n. 100 ore. Delle proprie determinazioni il Direttore Generale darà successiva informazione in sede di contrattazione integrativa in ordine alle modalità di utilizzo.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è subordinato all'effettivo esaurimento del budget fisso assegnato ed è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali (es. esigenze relative a particolari punte di attività da svolgere, attività di carattere straordinario, esigenze connesse alla concreta attivazione di ristrutturazioni organizzative, casi particolari accertati dal Direttore Generale), relative a situazioni contingenti di particolare urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, che provvederà a verificare la sussistenza di motivate esigenze, dandone successiva informazione in sede di contrattazione integrativa.

L'adeguata motivazione della richiesta di finanziamento mediante "budget di riserva" è, pertanto, condizione imprescindibile, affinché la struttura interessata sia ammessa ad attingervi.

Non costituisce valido motivo ai fini dell'accesso al suddetto "budget di riserva" il generico riferimento alla carenza di personale.

Art. 6 – LIMITI E DEROGHE

A ciascun dipendente potranno essere retribuite nell'anno fino ad un massimo di 180 ore di lavoro straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura. Per esigenze di particolare eccezionalità, debitamente documentate, potranno essere retribuite fino ad un massimo di 250 ore annue di straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, previa valutazione e conseguente autorizzazione del Direttore Generale.

Nessun dipendente potrà beneficiare della deroga di cui al comma precedente per più di una volta nell'arco di un biennio.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà conto, in sede di informativa di cui all'art. 6 del presente Contratto, anche delle deroghe di cui trattasi.

Nelle more che sia definito dalle parti l'accordo che disciplina l'orario di lavoro degli autisti, questi possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di **300 ore** annue, nel limite del budget assegnato alla struttura di appartenenza e di quello assegnato ai "servizi generali e necessità straordinarie".

Per l'anno 2016, in deroga ai limiti fissati con Delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore dei medesimi autisti potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate e prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a



gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo destinato al lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario del corrente esercizio finanziario.

I Responsabili della gestione del personale delle singole strutture avranno cura di assicurare la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore disponibile per la struttura, favorendo, ove possibile, il principio della massima partecipazione dei lavoratori. Detti Responsabili dovranno comunicare, ai fini del controllo e della liquidazione, all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, entro il giorno 15 del mese successivo, le ore di lavoro straordinario, che potranno essere liquidate solo se non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.

La liquidazione dello straordinario sarà disposta, per il periodo di riferimento, solo a seguito della validazione definitiva di tutti i cartellini dei lavoratori in servizio presso le rispettive unità organizzative (Ufficio o strutture decentrate).

Il predetto Ufficio, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura nonché il rispetto del limite massimo individuale di cui al precedente art. 6 del presente Contratto, disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori, che avverrà entro il mese successivo a quello dell'eventuale comunicazione.

I Responsabili della gestione del personale delle singole strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestato sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva.

E' fatto obbligo ai predetti Responsabili della gestione del personale di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale di cui all'art. 27 del CCNL 2006/2009 entro il 31/03/2017.

Per poter attingere al "budget di riserva" di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. b), i responsabili della gestione del personale delle singole strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario, ulteriore, rispetto alla quota assegnata, che si sia reso necessario, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.